

PROVVEDIMENTO N 241/19

Data 22.11.2019

**PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA
CANCELLAZIONE DELLE PEC IRREGOLARI
IL CONSERVATORE**

- Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 9 maggio 2014 prot. n. 77684; nota del 23.06.2014 prot. 115053; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508) dal quale emerge il che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal registro delle imprese;
- Considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 che richiede la verifica, con modalità automatizzate, della regolarità delle PEC iscritte nel Registro delle imprese, nonché l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari;
- Preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria al fine di una corretta pubblicità del Registro delle imprese;
- Considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nella sospensione del procedimento e nell'eventuale rifiuto di iscrizione degli atti o fatti da queste eventualmente trasmessi all'Ufficio (v. disposizioni sopra richiamate e parere del Consiglio di Stato, reso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 1714/2013 del 10 aprile 2013);

- Valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive, invalide o non univoche debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;
- Preso atto che il Giudice del registro, con decreto del 2.2.2015, ha stabilito che la cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC irregolari è di competenza del Conservatore, quale organo deputato ad assicurare, nel rispetto della legalità formale, la "correttezza della pubblicità in autonomia, salvo il successivo sindacato oppositivo degli interessati";
- Richiamata la Direttiva del Conservatore n. 03/2016 che definisce nel dettaglio l'iter del procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC irregolari con particolare riferimento alla notificazione dell'avvio del procedimento da attuarsi tramite pubblicazione sul sito della Camera di commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/90;
- Considerato che Infocamere scpa, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, ha fornito l'elenco delle imprese con sede iscritta presso il registro delle imprese di Verona evidenziando le anomalie riscontrate, in particolare:
 - a) gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - b) gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - c) gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi gli indirizzi PEC inesistenti e/o formalmente non corretti, nonché i cd. 'indirizzi PEC del cittadino' che non possono essere iscritti nel registro delle imprese; in questo senso v. lettere circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.01.2014 prot. n. 6391 e del 10.09.2013 prot. n. 146535);
- Considerato che tutti i professionisti sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo Pec agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, e che tale indirizzo confluisce, a sua volta, nell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, sezione Professionisti, come previsto dal decreto legge del 18 Ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012;
- Ritenuto opportuno proseguire il progetto di pulizia dell'archivio delle Pec procedendo con gli indirizzi PEC che risultano essere attribuiti a professionisti, quali risultanti dal *data base* INI-PEC;
- Considerato che a ciascuna impresa così individuata è stato notificato, mediante pubblicazione sul sito della Camera di commercio di Verona avvenuta il 13 settembre 2019, l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione della casella PEC appartenente ad un professionista (che risultasse iscritta sul database INIPEC sopra indicato), invitando l'impresa

stessa a comunicare al Registro delle imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito camerale;

- Considerato che l'ufficio ha provveduto altresì a pubblicare sul sito camerale l'elenco delle imprese interessate al procedimento di iscrizione d'ufficio di cui alla citata comunicazione di avvio del procedimento;

- Visto che al termine del citato periodo di 30 giorni concesso per la regolarizzazione e a seguito di verifica effettuata, con modalità automatizzate, si è proceduto ad estrarre l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC;

- Ritenuto quindi possibile disporre l'iscrizione della cancellazione delle caselle PEC invalide;

- Richiamato gli artt. 8 e l'art. 21 bis della legge 241/90;

- Visto l'art. 8 della legge 580/93;

- Richiamato il D.P.R. 581/95;

per i motivi sopra indicati

DISPONE

- 1) l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata attribuiti alle imprese ed appartenenti ai professionisti quali Pec ufficiali degli stessi indicate sul data base INI PEC, elencati nel documento allegato;
- 2) la notifica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 21 bis della legge 241/90, tramite la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito camerale – www.vr.camcom.gov.it – nella sezione “cancellazioni d'ufficio”, all'interno dell'area dedicata al Registro imprese;
- 3) che l'iscrizione della cancellazione non abbia luogo qualora, nelle more dell'iscrizione del provvedimento stesso, gli indirizzi PEC di cui al documento allegato risultassero ripristinati e regolari.

Firmato IL CONSERVATORE

Dr. Pietro Scola